



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA»

Art. 9 (Allegato)

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. Gli enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 3. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» devono, ai sensi della legge, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
Estremi	Legge 29 dicembre 2021, n. 240
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-associazione/allegato-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it